



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/855 DELLA COMMISSIONE**

**del 15 marzo 2024**

**che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per quanto riguarda le norme sulle segnalazioni a fini di vigilanza del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 430, paragrafo 7, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione<sup>(2)</sup> specifica i formati e i modelli di segnalazione uniformi, le istruzioni e la metodologia per l'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date delle segnalazioni, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui all'articolo 430, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>. Inoltre la direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(4)</sup> ha introdotto alcuni nuovi requisiti prudenziali nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup>. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
- (2) Per tale motivo è necessario definire i modelli di segnalazione che dovrebbero essere utilizzati per fornire alle autorità di vigilanza i dati necessari per controllare il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB) e l'impatto sugli enti causato dalle variazioni dei tassi di riferimento, compresa l'interazione dell'IRRBB con la gestione del rischio di tasso di interesse da parte degli enti, nonché l'individuazione di valori anomali nell'ambito sia del test di vigilanza dei valori anomali (SOT) sul valore economico del capitale proprio, sia del SOT sui proventi da interessi netti.
- (3) A norma dell'articolo 430, paragrafo 8, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'Autorità bancaria europea (ABE) formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e non complessi, affinché siano incluse nel quadro di segnalazione. Nel 2021 l'ABE ha pubblicato uno studio sul costo della conformità agli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza<sup>(6)</sup>, che formula raccomandazioni per migliorare ulteriormente la proporzionalità di dette segnalazioni. Tenendo conto di tali raccomandazioni e al fine di limitare l'onere di segnalazione, gli enti piccoli e non complessi dovrebbero compilare una serie di modelli ridotti.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/451/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj>).

<sup>(4)</sup> Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/878/oj>).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

<sup>(6)</sup> «EBA Study of the cost of compliance with supervisory reporting requirements», del 7 giugno 2021 (EBA/Rep/2021/15).

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
- (5) Per garantire chiarezza e tempo sufficiente per prepararsi all'attuazione degli obblighi di segnalazione introdotti dal presente regolamento, gli enti dovrebbero iniziare a effettuare segnalazioni a norma del presente regolamento non prima di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, a norma dell'articolo 430, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, e per concedere agli enti ulteriore tempo per l'attuazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, gli enti dovrebbero iniziare a segnalare la serie modificata di informazioni non prima della data di riferimento del 30 settembre 2024.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 20 bis:

«*Articolo 20 bis*

#### **Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario**

Per segnalare le informazioni relative al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario conformemente all'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXVIII su base individuale e consolidata, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XXIX, con le seguenti frequenze, a seconda della natura degli enti segnalanti:

- a) modello 1 con frequenza trimestrale, tutti gli enti;
  - b) modelli 2, 5 e 8 con frequenza trimestrale, grandi enti;
  - c) modelli 3 e 6 con frequenza trimestrale, enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi;
  - d) modelli 4 e 7 con frequenza trimestrale, enti piccoli e non complessi;
  - e) modello 9 con frequenza trimestrale, enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi ed enti piccoli e non complessi;
  - f) modello 10 con frequenza annuale, grandi enti;
  - g) modello 11 con frequenza annuale, enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi ed enti piccoli e non complessi.»;
- 2) il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XXVIII;
  - 3) il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XXIX.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB)

MODELLI IRRBB			
Numero del modello	Codice del modello	Destinatari	Nome del modello/gruppo di modelli
<b>VALUTAZIONE DELL'IRRBB: SOT DI EVE/NII E VARIAZIONI MV (TRIMESTRALE)</b>			
1	J 01.00	Tutti gli enti	VALUTAZIONE DELL'IRRBB: SOT DI EVE/NII E VARIAZIONI MV
<b>DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (TRIMESTRALE)</b>			
2	J 02.00	Grandi enti	DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ
3	J 03.00	Altri enti	DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (SEMPLIFICATO PER "ALTRI" ENTI)
4	J 04.00	SNCI	RIPARTIZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI)]
<b>FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (TRIMESTRALE)</b>			
5	J 05.00	Grandi enti	FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO
6	J 06.00	Altri enti	FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (SEMPLIFICATO PER "ALTRI" ENTI)
7	J 07.00	SNCI	FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI)]
<b>PARAMETRI PERTINENTI [TRIMESTRALE]</b>			
8	J 08.00	Grandi enti	PARAMETRI PERTINENTI
9	J 09.00	Altri enti e SNCI	PARAMETRI PERTINENTI [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E "ALTRI" ENTI]
<b>INFORMAZIONI QUALITATIVE [ANNUALE]</b>			
10,1	J 10.01	Grandi enti	INFORMAZIONI QUALITATIVE GENERALI
10,2	J 10.02	Grandi enti	INFORMAZIONI QUALITATIVE "VALUTA PER VALUTA"
11,1	J 11.01	Altri enti e SNCI	INFORMAZIONI QUALITATIVE GENERALI [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E "ALTRI" ENTI]
11,2	J 11.02	Altri enti e SNCI	INFORMAZIONI QUALITATIVE "VALUTA PER VALUTA" [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E "ALTRI" ENTI]

**J 01.00- VALUTAZIONE DELL'IRRBB: SOT DI EVE/NII E VARIAZIONI MV**

Valuta:

		Importo
		0010
<b>Valore economico del capitale proprio (EVE)</b>		
ΔEVE nello scenario peggiore	0010	
Rapporto ΔEVE nello scenario peggiore	0020	
<b>EVE nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock</b>		
Livello dell'EVE nello scenario di riferimento	0030	
ΔEVE nello scenario di shock al rialzo parallelo	0040	
ΔEVE nello scenario di shock al ribasso parallelo	0050	
ΔEVE nello scenario di steepener shock	0060	
ΔEVE nello scenario di flattener shock	0070	
ΔEVE nello scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	0080	
ΔEVE nello scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	0090	
<b>Proventi da interessi netti (NII)</b>		
ΔNII nello scenario peggiore	0100	
Rapporto ΔNII nello scenario peggiore	0110	
<b>NII nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock</b>		
Livello del NII nello scenario di riferimento	0120	
ΔNII nello scenario di shock al rialzo parallelo	0130	
ΔNII nello scenario di shock al ribasso parallelo	0140	

		Importo
		0010
<b>Variazioni del valore di mercato (MV) con IMS</b>		
<b>MV nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock</b>		
Livello del valore di mercato nello scenario di riferimento	0150	
$\Delta$ MV nello scenario di shock al rialzo parallelo	0160	
$\Delta$ MV nello scenario di shock al ribasso parallelo	0170	
<b>Altre valute: dimensione degli shock di tasso di interesse</b>		
Shock parallelo	0180	
Shock di tasso a breve	0190	
Shock di tasso a lungo	0200	

**J 02.00 - DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ**

Valuta:

	Valore contabile	Durata	Stima bancaria delle sensibilità dell'IRRBB, compresa l'opzionalità comportamentale, condizionale e automatica												
			Valore economico del capitale proprio (EVE)						Proventi da interessi netti (NII)			Valore di mercato (MV)			
			Livello dell'EVE - scenario di riferimento	ΔEVE - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔEVE - scenario di shock al ribasso parallelo	ΔEVE - scenario di steeper shock	ΔEVE - scenario di flattener shock	ΔEVE - scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	ΔEVE - scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	Livello del NII - scenario di riferimento	ΔNII - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔNII - scenario di shock al ribasso parallelo	Livello del MV - scenario di riferimento	ΔMV - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔMV - scenario di shock al ribasso parallelo
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	
<b>ATTIVITÀ TOTALI</b>	0010														
di cui: dovute all'opzionalità automatica	0020														
<b>Banca centrale</b>	0030														
<b>Attività interbancarie</b>	0040														
<b>Prestiti e anticipazioni</b>	0050														
di cui: a tasso fisso	0060														
di cui: deteriorati	0070														
al dettaglio	0080														
di cui: garantiti da immobili residenziali	0090														
all'ingrosso non finanziari	0100														
all'ingrosso finanziari	0110														
<b>Titoli di debito</b>	0120														
di cui: a tasso fisso	0130														
<b>Derivati di copertura di attività</b>	0140														
di cui: a tasso fisso	0150														
Copertura di titoli di debito	0160														
Copertura di altre attività	0170														
<b>Altro</b>	0180														
<b>Attività fuori bilancio: attività potenziali</b>	0190														
<b>PASSIVITÀ TOTALI</b>	0200														
di cui: dovute all'opzionalità automatica	0210														
<b>Banca centrale</b>	0220														
<b>Attività interbancarie</b>	0230														
<b>Titoli di debito emessi</b>	0240														
di cui: a tasso fisso	0250														
di cui: AT1 o T2	0260														
<b>NMD: transazionali al dettaglio</b>	0270														
di cui: a tasso fisso	0280														
di cui: componente core	0290														
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0300														
<b>NMD: non transazionali al dettaglio</b>	0310														
di cui: a tasso fisso	0320														
di cui: componente core	0330														
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0340														
<b>NMD: all'ingrosso non finanziari</b>	0350														
di cui: a tasso fisso	0360														
di cui: componente core	0370														
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0380														
<b>NMD: all'ingrosso finanziari</b>	0390														
di cui: a tasso fisso	0400														
di cui: depositi operativi	0410														

	Valore contabile	Durata	Stima bancaria delle sensibilità dell'IRRBB, compresa l'opzionalità comportamentale, condizionale e automatica													
			Valore economico del capitale proprio (EVE)						Proventi da interessi netti (NII)				Valore di mercato (MV)			
			Livello dell'EVE - scenario di riferimento	ΔEVE - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔEVE - scenario di shock al ribasso parallelo	ΔEVE - scenario di steepener shock	ΔEVE - scenario di flattener shock	ΔEVE - scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	ΔEVE - scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	Livello del NII - scenario di riferimento	ΔNII - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔNII - scenario di shock al ribasso parallelo	Livello del MV - scenario di riferimento	ΔMV - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔMV - scenario di shock al ribasso parallelo	
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150		
<b>Depositi a termine</b>	0420															
di cui: a tasso fisso	0430															
al dettaglio	0440															
all'ingrosso non finanziari	0450															
all'ingrosso finanziari	0460															
<b>Derivati di copertura di passività</b>	0470															
di cui: a tasso fisso	0480															
Copertura di titoli di debito	0490															
Copertura di altre passività	0500															
Altro	0510															
<b>Passività fuori bilancio: passività potenziali</b>	0520															
<b>Altri strumenti derivati (attività/passività nette)</b>	0530															
<b>VOCI PER MEMORIA</b>																
<b>Derivati netti</b>	0540															
<b>Posizione netta su tassi di interesse senza derivati</b>	0550															
<b>Posizione netta su tassi di interesse con derivati</b>	0560															
<b>Attività totali con impatto sull'MV</b>	0570															
Titoli di debito	0580															
Derivati	0590															
Altro	0600															
<b>Passività totali con impatto sull'MV</b>	0610															
Titoli di debito emessi	0620															
Derivati	0630															
Altro	0640															

**J 03.00 - DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (SEMPLIFICATO PER “ALTRI” ENTI)**

Valuta:

	Valore contabile	Durata	Stima bancaria delle sensibilità dell'IRRBB, compresa l'opzionalità comportamentale, condizionale e automatica												
			Valore economico del capitale proprio (EVE)						Proventi da interessi netti (NII)			Valore di mercato (MV)			
			Livello dell'EVE - scenario di riferimento	ΔEVE - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔEVE - scenario di shock al ribasso parallelo	ΔEVE - scenario di steepener shock	ΔEVE - scenario di flattener shock	ΔEVE - scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	ΔEVE - scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	Livello del NII - scenario di riferimento	ΔNII - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔNII - scenario di shock al ribasso parallelo	Livello del MV - scenario di riferimento	ΔMV - scenario di shock al rialzo parallelo	ΔMV - scenario di shock al ribasso parallelo
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
<b>ATTIVITÀ TOTALI</b>	0010														
Banca centrale	0030														
Attività interbancarie	0040														
Prestiti e anticipazioni	0050														
Titoli di debito	0120														
Derivati di copertura di attività	0140														
Copertura di titoli di debito	0160														
Copertura di altre attività	0170														
Altro	0180														
Attività fuori bilancio: attività potenziali	0190														
<b>PASSIVITÀ TOTALI</b>	0200														
Banca centrale	0220														
Attività interbancarie	0230														
Titoli di debito emessi	0240														
NMD: transazionali al dettaglio	0270														
NMD: non transazionali al dettaglio	0310														
NMD: all'ingrosso non finanziari	0350														
NMD: all'ingrosso finanziari	0390														
Depositi a termine	0420														
Derivati di copertura di passività	0470														
Copertura di titoli di debito	0490														
Copertura di altre passività	0500														
Altro	0510														
Passività fuori bilancio: passività potenziali	0520														
Altri strumenti derivati (attività/passività nette)	0530														
<b>VOCI PER MEMORIA</b>															
Derivati netti	0540														
Posizione netta su tassi di interesse senza derivati	0550														
Posizione netta su tassi di interesse con derivati	0560														
Attività totali con impatto sull'MV	0570														
Titoli di debito	0580														
Derivati	0590														
Altro	0600														
Passività totali con impatto sull'MV	0610														
Titoli di debito emessi	0620														
Derivati	0630														
Altro	0640														

**J 04.00 - RIPARTIZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI)]**

Valuta:

	Valore contabile	Durata	Stima bancaria delle sensibilità dell'IRRBB, compresa l'opzionalità comportamentale, condizionale e automatica														
			Valore economico del capitale proprio (EVE)							Proventi da interessi netti (NII)			Valore di mercato (MV)				
			Livello dell'EVE - scenario di riferimento	$\Delta$ EVE - scenario di shock al rialzo parallelo	$\Delta$ EVE - scenario di shock al ribasso parallelo	$\Delta$ EVE - scenario di steepener shock	$\Delta$ EVE - scenario di flattener shock	$\Delta$ EVE - scenario di shock al rialzo dei tassi a breve	$\Delta$ EVE - scenario di shock al ribasso dei tassi a breve	Livello del NII - scenario di riferimento	$\Delta$ NII - scenario di shock al rialzo parallelo	$\Delta$ NII - scenario di shock al ribasso parallelo	Livello del MV - scenario di riferimento	$\Delta$ MV - scenario di shock al rialzo parallelo	$\Delta$ MV - scenario di shock al ribasso parallelo		
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150			
<b>ATTIVITÀ TOTALI</b>	0010																
<b>Attività fuori bilancio: attività potenziali</b>	0190																
<b>PASSIVITÀ TOTALI</b>	0200																
<b>Passività fuori bilancio: passività potenziali</b>	0520																
<b>VOCI PER MEMORIA</b>																	
<b>Attività totali con impatto sull'MV</b>	0570																
Titoli di debito	0580																
Derivati	0590																
Altro	0600																
<b>Passività totali con impatto sull'MV</b>	0610																
Titoli di debito emessi	0620																
Derivati	0630																
Altro	0640																









Imposto nozionale	Strumenti a tasso fisso																				Strumenti a tasso variabile																		
	Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale																				Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale																		
	% con opzionalità automatica incorporata o esplicita		% soggetta a modellizzazione comportamentale	Rend. medio ponderato	Scadenza media ponderata (contrattuale)	Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni	Tra 2 e 3 anni	Tra 3 e 4 anni	Tra 4 e 5 anni	Tra 5 e 6 anni	Tra 6 e 7 anni	Tra 7 e 8 anni	Tra 8 e 9 anni	Tra 9 e 10 anni	Tra 10 e 15 anni	Tra 15 e 20 anni	Oltre 20 anni	Imposto nozionale	% con opzionalità automatica incorporata o esplicita		Rend. medio ponderato	Scadenza media ponderata (contrattuale)	Overnight	Tra overnight e 1 mese	Tra 1 e 3 mesi	Tra 3 e 6 mesi	Tra 6 e 9 mesi	Tra 9 e 12 mesi	Tra 12 mesi e 1,5 anni	Tra 1,5 e 2 anni		
	Acquisto	Venduto																								Acquisto	Venduto												
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390	
<b>VOCI PER MEMORIA</b>																																							
<b>Attività totali con impatto sull'MV</b>																																							
Titoli di debito																																							
Derivati																																							
Altro																																							
<b>Passività totali con impatto sull'MV</b>																																							
Titoli di debito emessi																																							
Derivati																																							
Altro																																							

**J 08.00 — PARAMETRI PERTINENTI**

Valuta:

	Importo nozionale	Soggetta a modellizzazione comportamentale (%)	Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamentale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steepener shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve

**NMD — Modellizzazione comportamentale**

Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione										
<b>NMD: transazionali al dettaglio</b>	0010									
di cui: componente core	0020									
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0030									
<b>NMD: non transazionali al dettaglio</b>	0040									
di cui: componente core	0050									
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0060									
<b>NMD: all'ingrosso non finanziari</b>	0070									
di cui: componente core	0080									
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0090									
<b>NMD: all'ingrosso finanziari</b>	0100									
di cui: depositi operativi	0110									
PTR sull'orizzonte di 1 anno										
NMD: transazionali al dettaglio	0120									

		Importo nozionale	Soggetta a modellizza- zione comportamen- tale (%)	Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamen- tale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steeper shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve
NMD: non transazionali al dettaglio	0130										
NMD: all'ingrosso non finanziari	0140										
NMD: all'ingrosso finanziari	0150										
<b>Tasso fisso — Rischio di rimborso anticipato</b>											
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione											
Prestiti e anticipazioni	0160										
di cui: deteriorati	0170										
al dettaglio	0180										
di cui: garantiti da immobili residenziali	0190										
all'ingrosso non finanziari	0200										
all'ingrosso finanziari	0210										
Titoli di debito	0220										
Tassi di rimborso anticipato condizionale (media annualizzata)											
Prestiti e anticipazioni	0230										
di cui: deteriorati	0240										
al dettaglio	0250										
di cui: garantiti da immobili residenziali	0260										
all'ingrosso non finanziari	0270										
all'ingrosso finanziari	0280										
Titoli di debito	0290										
<b>Tasso fisso — Riscatto anticipato</b>											
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione											
Depositi a termine	0300										
al dettaglio	0310										
all'ingrosso non finanziari	0320										
all'ingrosso finanziari	0330										
Tassi di riscatto anticipato (media cumulativa)											

		Importo nozionale	Soggetta a modellizza- zione comportamen- tale (%)	Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamen- tale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steepener shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve
Depositi a termine	0340										
al dettaglio	0350										
all'ingrosso non finanziari	0360										
all'ingrosso finanziari	0370										

**J 09.00 - PARAMETRI PERTINENTI [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E "ALTRI" ENTI]**

Valuta:

	Importo nozionale	Soggetta a modellizza- zione comportamen- tale (%)	Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamen- tale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steepener shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve
<b>NMD — Modellizzazione comportamentale</b>										
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione										
NMD: transazionali al dettaglio	0010									
di cui: componente core	0020									
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0030									
NMD: non transazionali al dettaglio	0040									
di cui: componente core	0050									
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0060									
NMD: all'ingrosso non finanziari	0070									
di cui: componente core	0080									
di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni	0090									
NMD: all'ingrosso finanziari	0100									
di cui: depositi operativi	0110									
<b>Tasso fisso — Rischio di rimborso anticipato</b>										
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione										
Prestiti e anticipazioni	0160									
Titoli di debito	0220									
Tassi di rimborso anticipato condizionale (media)										
Prestiti e anticipazioni	0230									
Titoli di debito	0290									

	Importo nozionale	Soggetta a modellizzazione comportamentale (%)	Scenario di riferimento (contrattuale)	Scenario di riferimento (comportamentale)	Shock al rialzo parallelo	Shock al ribasso parallelo	Steeper shock	Flattener shock	Shock al rialzo dei tassi a breve	Shock al ribasso dei tassi a breve
<b>Tasso fisso — Riscatto anticipato</b>										
Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione										
Depositi a termine	0300									
Tassi di riscatto anticipato (media)										
Depositi a termine	0340									

**J 10.00 — INFORMAZIONI QUALITATIVE**

10.1 **Informazioni qualitative generali**

<b>Metodo per le stime SOT di NII ed EVE</b>		
Metodo utilizzato ai fini del SOT (NII/EVE)	0010	
Requisiti imposti dall'autorità competente (NII/EVE)	0020	
<b>Metodologia NII</b>		
Metodologia (NII)	0030	
Flussi di cassa condizionali (NII)	0040	
Rischio di opzione (NII)	0050	
Rischio di base (NII)	0060	
<b>Metodologia EVE</b>		
Metodologia (EVE)	0070	
Flussi di cassa condizionali (EVE)	0080	
Rischio di opzione (EVE)	0090	
Rischio di base (EVE)	0100	
Margini commerciali/altre componenti del differenziale (EVE)	0110	
<b>Ambito di applicazione/Soglie di rilevanza (NII/EVE)</b>		

Penali per rimborsi anticipati del prestito	0120	
Obbligazioni pensionistiche/attività dei piani pensionistici	0130	
Esposizioni deteriorate	0140	
Impegni all'erogazione di finanziamenti a tasso fisso	0150	
Rischio di rimborso anticipato	0160	
Rischio di riscatto anticipato	0170	
<b>Informazioni qualitative aggiuntive</b>		
Metodo generale per la modellizzazione degli NMD	0180	
Identificazione dei saldi della componente core degli NMD	0190	
Fattori pertinenti utilizzati per i saldi degli NMD	0200	
Saldo della componente core degli NMD (suddivisione dei saldi della componente core)	0210	
Limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni per la gestione del rischio IRRBB	0220	
Esenzioni dal limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni	0230	
Modellizzazione degli NMD operativi dei clienti finanziari	0240	
Variazioni della struttura del bilancio dovute ai tassi di interesse	0250	
Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (EVE)	0260	
Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (NII)	0270	
SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei depositi a termine al dettaglio	0280	
SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei prestiti a tasso fisso al dettaglio	0290	
Rischio di base	0300	
CSRBB	0310	

## 10.2 Informazioni qualitative "valuta per valuta"

Valuta:

Curva dei rendimenti privi di rischio (attualizzazione nel SOT dell'EVE)	0320	
Curva dei rendimenti privi di rischio (misure interne del rischio per l'EVE)	0330	
Modifica delle ipotesi principali (EVE)	0340	

Modifica delle ipotesi principali (NII)	0350	
Tasso di interesse minimo post-shock (NII/EVE)	0360	

**J 11.00 - INFORMAZIONI QUALITATIVE [SEMPLIFICATO PER ENTI PICCOLI E NON COMPLESSI (SNCI) E "ALTRI" ENTI]**

**11.1 Informazioni qualitative generali (Semplificato)**

<b>Metodo per le stime SOT di NII ed EVE</b>		
Metodo utilizzato ai fini del SOT (NII/EVE)	0010	
Requisiti imposti dall'autorità competente (NII/EVE)	0020	
<b>Metodologia NII</b>		
Metodologia (NII)	0030	
Flussi di cassa condizionali (NII)	0040	
Rischio di opzione (NII)	0050	
Rischio di base (NII)	0060	
<b>Metodologia EVE</b>		
Metodologia (EVE)	0070	
Flussi di cassa condizionali (EVE)	0080	
Rischio di opzione (EVE)	0090	
Rischio di base (EVE)	0100	
Margini commerciali/altre componenti del differenziale (EVE)	0110	
<b>Ambito di applicazione/Soglie di rilevanza (NII/EVE)</b>		
Penali per rimborsi anticipati del prestito	0120	
Obbligazioni pensionistiche/attività dei piani pensionistici	0130	
Esposizioni deteriorate	0140	
Impegni all'erogazione di finanziamenti a tasso fisso	0150	
Rischio di rimborso anticipato	0160	
Rischio di riscatto anticipato	0170	
<b>Informazioni qualitative aggiuntive</b>		

Metodo generale per la modellizzazione degli NMD	0180	
Identificazione dei saldi della componente core degli NMD	0190	
Fattori pertinenti utilizzati per i saldi degli NMD	0200	
Saldi della componente core degli NMD (suddivisione dei saldi della componente core)	0210	
Limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni per la gestione del rischio IRRBB	0220	
Esenzioni dal limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni	0230	
Modellizzazione degli NMD operativi dei clienti finanziari	0240	
Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (EVE)	0260	
Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (NII)	0270	
SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei depositi a termine al dettaglio	0280	
SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei prestiti a tasso fisso al dettaglio	0290	
Rischio di base	0300	
CSRBB	0310	

#### 11.2 Informazioni qualitative "valuta per valuta" (semplificato)

Valuta:

Curva dei rendimenti privi di rischio (attualizzazione nel SOT dell'EVE)	0320	
Curva dei rendimenti privi di rischio (misure interne del rischio per l'EVE)	0330	
Tasso di interesse minimo post-shock (NII/EVE)	0360»	

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO XXIX

**ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE AI FINI DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO**

## Indice

	<i>Pagina</i>
PARTE I .....	2
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	24
1.    Struttura .....	24
2.    Ambito della segnalazione .....	24
3.    Trattamento degli strumenti a tasso fisso/variabile .....	24
4.    Trattamento delle opzioni .....	25
5.    Convenzione dei segni .....	25
6.    Abbreviazioni .....	25
7.    Altre convenzioni .....	26
PARTE II .....	5
VALUTAZIONE DELL'IRRBB: SOT DELL'EVE/NII E VARIAZIONI DELL'MV (J 01.00) .....	26
1.    Osservazioni di carattere generale .....	26
2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	26
PARTE III .....	9
DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (J 02.00, J 03.00 e J 04.00) .....	29
1.    Osservazioni di carattere generale .....	29
2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	29
PARTE IV .....	18
FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (J 05.00, J 06.00 e J 07.00) .....	36
1.    Osservazioni di carattere generale .....	36
2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche: .....	37
PARTE V .....	22
PARAMETRI PERTINENTI (J 08.00 e J 09.00) .....	39
1.    Osservazioni di carattere generale .....	39
2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	39
PARTE VI .....	26
INFORMAZIONI QUALITATIVE (J 10.00 e J 11.00) .....	41
1.    Osservazioni di carattere generale .....	41
2.    Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	42

## PARTE I

## ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. **Struttura**

- 1.1. Il presente allegato contiene le istruzioni per la compilazione dei modelli relativi al rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB).
- 1.2. Il presente allegato consta di cinque blocchi di modelli:
  - a) valutazione dell'IRRBB: test di vigilanza dei valori anomali (SOT) del valore economico del capitale proprio (EVE) e dei proventi da interessi netti (NII) e variazioni del valore di mercato (MV) (J 01.00);
  - b) disaggregazione delle stime di sensibilità IRRBB (J 02.00, J 03.00 e J 04.00);
  - c) flussi di cassa con riprezzamento IRRBB (J 05.00, J 06.00 e J 07.00);
  - d) parametri pertinenti per la modellizzazione comportamentale (J 08.00 e J 09.00);
  - e) informazioni qualitative (J 10.00 e J 11.00).
- 1.3. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Nel presente allegato sono incluse ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della compilazione di ciascun blocco di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.
- 1.4. Gli enti compilano i modelli nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva delle attività, delle passività e degli elementi fuori bilancio. Le valute diverse da quella utilizzata per le segnalazioni sono convertite nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio della BCE alla data di riferimento. Gli enti compilano separatamente i modelli disaggregati per le valute corrispondenti, conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/856 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- 1.5. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2024/856, gli enti tengono conto delle opzioni automatiche e comportamentali nei loro calcoli, se del caso, salvo se diversamente specificato.

2. **Ambito della segnalazione**

Gli enti stimano l'IRRBB e forniscono informazioni sulle esposizioni ai tassi di interesse derivanti da posizioni sensibili al tasso di interesse presenti nel portafoglio bancario che rientrano nell'ambito dei SOT (articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2024/856. In particolare, gli enti prendono in considerazione tutti gli strumenti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a f), e all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2024/856.

3. **Trattamento degli strumenti a tasso fisso/variabile**

Laddove siano richieste informazioni distinte per gli strumenti a tasso fisso e per gli strumenti a tasso variabile, si applicano le definizioni seguenti:

- a) "strumento a tasso fisso": strumento a tasso fisso quale definito all'articolo 1, punto 4), del regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione <sup>(2)</sup>. In particolare:
  - i) strumenti senza una precisa data di scadenza contrattuale (ossia prodotti non vincolati), i cui flussi di cassa a titolo di interessi non sono legati contrattualmente o giuridicamente a movimenti di un indice di riferimento esterno o di un indice gestito internamente dall'ente, ma sono invece a discrezione dell'ente o di un'agenzia pubblica;

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/856 della Commissione, del 1° dicembre 2023, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione (GU L, 2024/856, 24.4.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/856/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/856/oj)).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione, del 1° dicembre 2023, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione (GU L, 2024/857, 24.4.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/857/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/857/oj)).

- ii) strumenti con una precisa data di scadenza contrattuale, i cui flussi di cassa a titolo di interessi sono fissi dall'inizio dello strumento alla sua scadenza, o se il riprezzamento contrattuale è superiore a 1 anno, o se le variazioni della remunerazione, in qualsiasi momento nel corso della vita del contratto, sono a discrezione dell'ente o di un'agenzia pubblica;
- b) "strumento a tasso variabile": strumento a tasso variabile quale definito all'articolo 1, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione. In particolare:
  - i) strumenti senza una precisa data di scadenza contrattuale (ossia prodotti non vincolati), se i flussi di cassa a titolo di interessi non sono a discrezione dell'ente o di un'agenzia pubblica, ma sono invece legati contrattualmente o giuridicamente a movimenti di un indice di riferimento esterno o di un indice gestito internamente dall'ente;
  - ii) strumenti con una precisa data di scadenza contrattuale, i cui flussi di cassa a titolo di interessi non sono fissi dall'inizio dello strumento alla sua scadenza, se il riprezzamento contrattuale è inferiore o pari a 1 anno e se le variazioni della remunerazione nel corso della durata contrattuale non sono a discrezione dell'ente o di un'agenzia pubblica.

#### 4. **Trattamento delle opzioni**

Se sono richieste informazioni distinte sulle opzioni, gli enti le segnalano nel modo seguente:

- a) opzioni incorporate unitamente al relativo strumento primario;
- b) opzioni esplicite/autonome separatamente da qualsiasi altro tipo di elemento in bilancio, ad esempio strumenti derivati (ossia gli enti segnalano tali opzioni insieme all'elemento coperto).

#### 5. **Convenzione dei segni**

- 5.1 In generale gli enti segnalano i valori in modo positivo in tutti i modelli. Le cifre espresse in unità monetarie che si riferiscono al livello di EVE, al livello di NII e al livello di MV sono in generale segnalate come cifre positive, indipendentemente dal fatto che si riferiscano a un'attività o a una passività, sebbene esistano alcune eccezioni: nel caso in cui il livello del NII sia negativo, se gli interessi passivi sono superiori agli interessi attivi nello scenario di riferimento, o nel caso dei derivati per i quali devono essere segnalati i valori compensati delle componenti derivate.
- 5.2 Gli enti segnalano le variazioni ( $\Delta$ ) di EVE, NII e MV con valori positivi o negativi, a seconda della variazione. Gli enti calcolano  $\Delta$  come differenza tra EVE/NII/MV negli scenari di shock e EVE/NII/MV nello scenario di riferimento. Le sensibilità dell'EVE (e dell'MV) di una specifica attività o passività sono segnalate come positive se l'EVE (e l'MV) di tale attività o passività aumenta in uno scenario specifico dei tassi di interesse. Analogamente, le sensibilità del NII di una specifica attività o passività sono segnalate come positive quando i proventi da interessi di tale attività, o gli interessi passivi di tale passività, aumentano in uno scenario concreto dei tassi di interesse.
- 5.3 Nei punti di dati relativi alle esposizioni nozionali o ai valori contabili, si applica la stessa regola: gli enti segnalano i valori di attività e passività in modo positivo.
- 5.4 Gli enti segnalano i parametri in modo positivo indipendentemente dal fatto che si riferiscano ad attività o a passività e dal fatto che aumentino o diminuiscano il valore delle metriche dell'IRRBB. Vi possono essere casi eccezionali in cui gli enti segnalano dati negativi per i parametri, tra cui il rendimento medio delle attività/passività se l'ultima revisione del tasso di interesse si è basata su un contesto di tassi di interesse di mercato negativi.

#### 6. **Abbreviazioni**

Il valore economico del capitale proprio è denominato "EVE", i proventi da interessi netti "NII", il valore di mercato "MV", il test di vigilanza sui valori anomali "SOT", i depositi non vincolati "NMD", il sistema interno di misurazione "IMS" e il metodo standardizzato "SA".

## 7. Altre convenzioni

- 7.1 In tutto il presente allegato si fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2024/856 o “norme tecniche di regolamentazione sul SOT” e al regolamento delegato (UE) 2024/857 o “norme tecniche di regolamentazione sull’SA”. Quando il testo fa riferimento alle definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2024/857, tali definizioni si applicano a tutti gli enti segnalanti (e non solo a quelli che applicano l’SA).
- 7.2 Al presente allegato si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2024/857.

## PARTE II

### VALUTAZIONE DELL’IRRBB: SOT DELL’EVE/NII E VARIAZIONI DELL’MV (J 01.00)

#### 1. Osservazioni di carattere generale

- 1.1. Il modello J 01.00 contiene i livelli e le variazioni dell’EVE ( $\Delta$ EVE) e i livelli e le variazioni del NII ( $\Delta$ NII), calcolati conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/856, nonché il livello e le variazioni dell’MV, calcolati secondo i criteri di gestione interna del rischio, considerando un orizzonte temporale di un anno e un’ipotesi di bilancio costante. Tra altri elementi contiene anche la dimensione specificata degli shock di tasso di interesse per le valute non menzionate nella parte A dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e i rapporti tra  $\Delta$ EVE e  $\Delta$ NII e il capitale di classe 1 a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013, il  $\Delta$ EVE e il  $\Delta$ NII negli scenari peggiori e il livello dell’EVE e del NII nello scenario di riferimento, nonché il  $\Delta$ EVE, il  $\Delta$ NII e il  $\Delta$ MV in determinati scenari di shock di tasso di interesse regolamentari.
- 1.2. Questo modello è compilato separatamente per ciascuna valuta inclusa nel calcolo del SOT a norma dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2024/856, nonché per il valore aggregato di tutte le valute cui si applica l’articolo 1, paragrafo 4, di detto regolamento delegato. Nel calcolo delle variazioni aggregate (per tutte le valute) per ciascuno scenario di shock di tasso di interesse si applica l’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2024/856.

#### 2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010-0090	<b>Valore economico del capitale proprio (EVE)</b> Le stime dell’EVE calcolate conformemente all’articolo 98, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e agli articoli da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2024/856. Per quanto riguarda le ipotesi di modellizzazione e parametriche non specificate all’articolo 3 di tale regolamento delegato, gli enti fanno ricorso alle medesime ipotesi che utilizzano nella misurazione e nella gestione dell’IRRBB, ossia le loro metodologie di misurazione interne, il metodo standardizzato o il metodo standardizzato semplificato, a seconda dei casi.
0010	<b><math>\Delta</math>EVE nello scenario peggiore</b> La variazione dell’EVE negli scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/856 che ha causato la più forte diminuzione dell’EVE. In questa riga è segnalato il risultato peggiore tra i valori delle righe da 0040 a 0090.
0020	<b>Rapporto <math>\Delta</math>EVE nello scenario peggiore</b> Il rapporto tra il valore segnalato alla riga 0010 e il capitale di classe 1 determinato conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030- 0090	<b>EVE nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock</b> Il livello dell’EVE nello scenario di riferimento e le variazioni dell’EVE (ossia $\Delta$ EVE) negli scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/856.
0030	<b>Livello dell’EVE nello scenario di riferimento</b> Il livello dell’EVE nello scenario di riferimento dei tassi di interesse alla data di riferimento.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0040	<b>ΔEVE nello scenario di shock al rialzo parallelo</b> La variazione dell'EVE nello scenario di shock al rialzo parallelo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.
0050	<b>ΔEVE nello scenario di shock al ribasso parallelo</b> La variazione dell'EVE nello scenario di shock al ribasso parallelo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.
0060	<b>ΔEVE nello scenario di steepener shock</b> La variazione dell'EVE nello scenario di «steepener shock» di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.
0070	<b>ΔEVE nello scenario di flattener shock</b> La variazione dell'EVE nello scenario di “flattener shock” di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.
0080	<b>ΔEVE nello scenario di shock al rialzo dei tassi a breve</b> La variazione dell'EVE nello scenario di shock al rialzo dei tassi a breve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.
0090	<b>ΔEVE nello scenario di shock al ribasso dei tassi a breve</b> La variazione dell'EVE nello scenario di shock al ribasso dei tassi a breve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.
0100- 0140	<b>Proventi da interessi netti (NII)</b> Il NII di cui all'articolo 98, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2013/36/UE e specificato all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2024/856. Per quanto riguarda le ipotesi di modellizzazione e parametriche non specificate all'articolo 4 di tale regolamento delegato, gli enti fanno ricorso alle medesime ipotesi che utilizzano nella misurazione e nella gestione dell'IRRBB, ossia le loro metodologie di misurazione interne, il metodo standardizzato o il metodo standardizzato semplificato, a seconda dei casi. Gli enti prendono in considerazione il trattamento contabile delle coperture (ossia la contabilizzazione delle operazioni di copertura) e non includono gli effetti degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0100	<b>ΔNII nello scenario peggiore</b> La variazione del NII a un anno negli scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/856 che ha causato la più forte diminuzione del NII. In questa riga è segnalato il risultato peggiore tra i valori delle righe 0130 e 0140.
0110	<b>Rapporto ΔNII nello scenario peggiore</b> Il rapporto tra il valore segnalato alla riga 0100 e il capitale di classe 1 determinato conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0120- 0140	<b>NII nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock</b> Il livello del NII nello scenario di riferimento e il ΔNII negli scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/856.
0120	<b>Livello del NII nello scenario di riferimento</b> Il livello del NII nello scenario di riferimento dei tassi di interesse alla data di riferimento.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0130	<p><b><math>\Delta</math>NII nello scenario di shock al rialzo parallelo</b> La variazione del NII nello scenario di shock al rialzo parallelo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.</p>
0140	<p><b><math>\Delta</math>NII nello scenario di shock al ribasso parallelo</b> La variazione del NII nello scenario di shock al ribasso parallelo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.</p>
0150-0170	<p><b>Variazioni del valore di mercato (MV) con IMS</b> <b>MV nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock</b> Le previsioni di variazione dell'MV (<math>\Delta</math>MV) del valore contabile in un orizzonte temporale di un anno nello scenario di riferimento e negli scenari prudenziali di shock sono indicate nel conto profitti e perdite o direttamente a titolo di capitale proprio (ad esempio tramite altre componenti di conto economico complessivo). Gli enti segnalano <math>\Delta</math>MV al netto dell'effetto delle coperture contabili (ossia la contabilizzazione delle operazioni di copertura) e non tengono conto degli effetti degli elementi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 (componente effettiva dei derivati di copertura dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato). Per gli scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/856, gli enti utilizzano le previsioni di <math>\Delta</math>MV secondo il proprio IMS dell'IRRB oppure, ove applicabile, l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2024/857. L'entità e la composizione totali dell'importo il cui valore è sensibile a <math>\Delta</math>MV sono mantenute sostituendo gli strumenti in scadenza con nuovi strumenti aventi caratteristiche comparabili (compresi la valuta e l'importo nominale degli strumenti). Le stime del rischio, da cui sono derivati i parametri pertinenti, sono equivalenti a quelle utilizzate per i calcoli nell'ambito del SOT, comprese, se del caso, la modellizzazione comportamentale e l'opzionalità automatica.</p>
0150	<p><b>Livello dell'MV nello scenario di riferimento</b> Il livello dell'MV nello scenario di riferimento dei tassi di interesse alla data di riferimento.</p>
0160	<p><b><math>\Delta</math>MV nello scenario di shock al rialzo parallelo</b> La variazione dell'MV nello scenario di shock al rialzo parallelo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.</p>
0170	<p><b><math>\Delta</math>MV nello scenario di shock al ribasso parallelo</b> La variazione dell'MV nello scenario di shock al ribasso parallelo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2024/856.</p>
0180-0200	<p><b>Altre valute: dimensione degli shock di tasso di interesse</b> Parte B dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856. Shock di tasso di interesse per valute calibrati conformemente alla parte B dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all'articolo 2 del medesimo regolamento delegato. La dimensione degli shock di tasso di interesse è segnalata in punti base e in valore assoluto. La dimensione dello shock rappresenta la differenza (<math>\Delta</math>R) rispetto al tasso di interesse privo di rischio. Queste righe non sono compilate per le valute di cui alla parte A dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856. Sono compilate solo per le valute considerate nel SOT, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo regolamento delegato.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0180	<b>Shock parallelo</b> Dimensione dello shock parallelo dei tassi di interesse in punti base calibrato conformemente alla parte B dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all'articolo 2, punto 1), del medesimo regolamento delegato.
0190	<b>Shock di tasso a breve</b> Dimensione dello shock di tasso a breve in punti base calibrato conformemente allo shock a breve di cui alla parte B dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all'articolo 2, punto 2), del medesimo regolamento delegato.
0200	<b>Shock di tasso a lungo</b> Dimensione dello shock di tasso a lungo in punti base calibrato conformemente allo shock a lungo di cui alla parte B dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all'articolo 2, punto 3), del medesimo regolamento delegato.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b>Importo</b> La dimensione specificata degli shock di tasso di interesse è segnalata in punti base (bps), quella di $\Delta$ EVE e $\Delta$ NII è segnalata sia in termini di rapporto sia come importo (come specificato nelle istruzioni sulle righe). Gli importi sono segnalati nella valuta utilizzata per le segnalazioni.

## PARTE III

## DISAGGREGAZIONE DELLE STIME DI SENSIBILITÀ (J 02.00, J 03.00 e J 04.00)

## 1. Osservazioni di carattere generale

- 1.1. I modelli J 02.00, J 03.00 e J 04.00 forniscono ulteriori disaggregazioni delle stime dell'ente relative alle sensibilità all'IRRBB in base al SOT (regolamento delegato (UE) 2024/856] e alle variazioni dell'MV (gestione interna del rischio con un orizzonte temporale di 1 anno e ipotesi di bilancio costante), compresa l'opzionalità comportamentale/condizionale e automatica per una specifica disaggregazione degli elementi in bilancio.
- 1.2. Gli enti segnalano il contenuto di questi modelli separatamente per ogni valuta nella quale l'ente detiene posizioni qualora il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta sia pari o superiore al 5 % delle attività o passività finanziarie totali del portafoglio bancario, o inferiore al 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % delle attività (escluse le attività materiali) o passività finanziarie totali del portafoglio bancario.

## 2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b>Attività totali</b> Totale delle attività sensibili al tasso di interesse che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 indipendentemente dal loro trattamento contabile. Questa riga contiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>— attività nei confronti di banche centrali;</li> <li>— attività interbancarie;</li> <li>— prestiti e anticipazioni;</li> <li>— titoli di debito;</li> <li>— derivati di copertura di attività;</li> </ul>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>— altro.</p> <p>Gli enti segnalano le esposizioni all'IRRBB di attività che non sono dedotte dal capitale primario di classe 1 (CET1) determinato conformemente alla parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed escluse le attività materiali come gli immobili e le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio bancario di cui all'articolo 133 e all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Queste esposizioni sono assegnate ai settori della controparte in base alla natura della controparte immediata.</p>
0020	<p><b>di cui: dovute all'opzionalità automatica</b></p> <p>Contributo dell'opzionalità automatica incorporata ed esplicita al totale delle attività sensibili al tasso di interesse che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 indipendentemente dal loro trattamento contabile.</p>
0030	<p><b>Banca centrale</b></p> <p>Attività nei confronti di banche centrali, compresi disponibilità e depositi a vista, di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettera a), del presente regolamento.</p>
0040	<p><b>Attività interbancarie</b></p> <p>Tutte le attività la cui controparte è un ente creditizio di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettera c), del presente regolamento, escluse le esposizioni in titoli e derivati.</p>
0050	<p><b>Prestiti e anticipazioni</b></p> <p>Strumenti di debito detenuti dagli enti che non sono titoli di cui all'allegato V, parte 1, punto 32), del presente regolamento. Questa riga non contiene le esposizioni contenute nelle righe 0030 e 0040.</p>
0060, 0130, 0150, 0250, 0280, 0320, 0360, 0400, 0430, 0480	<p><b>di cui: a tasso fisso</b></p> <p>Gli enti segnalano i dati relativi agli strumenti a tasso fisso, conformemente alla convenzione specificata nel presente allegato, parte I, sezione 3.</p>
0070	<p><b>di cui: deteriorati</b></p> <p>Prestiti e anticipazioni deteriorati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2024/856 e all'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0080	<p><b>Al dettaglio</b></p> <p>Prestiti e anticipazioni a una persona fisica o a una PMI, se l'esposizione verso piccole e medie imprese ("PMI") possiede i requisiti per rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo basato sui rating interni ("IRB") per il rischio di credito di cui alla parte uno, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o a un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR.</p> <p>In questa riga sono segnalati i prestiti e le anticipazioni al dettaglio sia in bonis che deteriorati.</p>
0090	<p><b>di cui: garantiti da immobili residenziali</b></p> <p>Prestiti al dettaglio formalmente garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale, indipendentemente dal rapporto prestito/garanzia reale ("loan-to-value") e dalla forma giuridica della garanzia reale.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0100	<b>All'ingrosso non finanziari</b> Prestiti e anticipazioni ad amministrazioni pubbliche e società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettere b) ed e), del presente regolamento. Questa riga non contiene le esposizioni contenute nella riga 0080.
0110	<b>All'ingrosso finanziari</b> Prestiti e anticipazioni ad altre società finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettera d), del presente regolamento.
0120	<b>Titoli di debito</b> Strumenti di debito detenuti dall'ente emessi come titoli che non sono prestiti di cui all'allegato V, parte 1, punto 31), del presente regolamento, comprese obbligazioni garantite ed esposizioni verso la cartolarizzazione.
0140	<b>Derivati di copertura di attività</b> Strumenti derivati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(*)</sup> . Gli enti segnalano gli strumenti derivati detenuti in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, in conformità della disciplina contabile applicabile, il cui elemento coperto è un'attività sensibile ai tassi di interesse.
0160	<b>Copertura di titoli di debito</b> Strumenti derivati in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura che coprono attività che sono titoli di debito.
0170	<b>Copertura di altre attività</b> Strumenti derivati in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura che coprono attività che non sono titoli di debito.
0180	<b>Altro</b> In questa riga sono segnalate le altre attività in bilancio sensibili ai tassi di interesse che non rientrano nelle righe precedenti.
0190	<b>Attività fuori bilancio: attività potenziali</b> Attività fuori bilancio elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 che sono sensibili al tasso di interesse e che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856. In questa riga sono segnalati anche gli impegni all'erogazione di finanziamenti a tasso fisso con potenziali mutuatari. L'impegno all'erogazione di finanziamenti è segnalato come combinazione di una posizione corta e una posizione lunga. È il caso di un impegno all'erogazione di finanziamenti a tasso fisso per cui l'ente detiene una posizione lunga nel prestito all'avvio dell'impegno e una posizione corta quando il prestito dovrebbe essere utilizzato. Gli enti segnalano le posizioni lunghe come attività e le posizioni corte come passività. In questa riga segnalano solo gli strumenti potenziali ammissibili come attività.
0200	<b>Passività totali</b> Totale delle passività sensibili al tasso di interesse che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 indipendentemente dal loro trattamento contabile. Questa riga contiene: — passività nei confronti di banche centrali; — passività interbancarie; — titoli di debito emessi;

(\*) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj>).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— depositi non vincolati;</li> <li>— depositi a termine;</li> <li>— derivati di copertura di passività.</li> <li>— altro.</li> </ul>
0210	<p><b>di cui: dovute all'opzionalità automatica</b> Contributo dell'opzionalità automatica incorporata ed esplicita al totale delle passività sensibili al tasso di interesse che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 indipendentemente dal loro trattamento contabile.</p>
0220	<p><b>Banca centrale</b> Passività nei confronti di banche centrali di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettera a), del presente regolamento.</p>
0230	<p><b>Attività interbancarie</b> Tutte le passività la cui controparte è un ente creditizio di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettera c), del presente regolamento, escluse le esposizioni in titoli e derivati.</p>
0240	<p><b>Titoli di debito emessi</b> Strumenti di debito emessi dagli enti in forma di titoli che non sono depositi, di cui all'allegato V, parte 1, punto 37), del presente regolamento.</p>
0260	<p><b>di cui: AT1 o T2</b> Titoli di debito emessi a norma dell'articolo 61 o 71 del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi i fondi propri perpetui senza date di call [articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856].</p>
0270	<p><b>NMD: transazionali al dettaglio</b> Depositi non vincolati al dettaglio detenuti in conti transattivi quali definiti all'articolo 1, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2024/857. Gli NMD transazionali al dettaglio comprendono i conti non fruttiferi e altri conti al dettaglio la cui componente di remunerazione non è pertinente ai fini della decisione del cliente di mantenere denaro sul conto.</p>
0290, 0330, 0370	<p><b>di cui: componente core</b> Componente <i>core</i> di depositi non vincolati quale definita all'articolo 1, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2024/857. Gli enti modellizzano gli NMD stabili che è improbabile subiscano un riprezzamento anche in presenza di variazioni significative del contesto dei tassi di interesse o gli altri depositi la cui elasticità alle variazioni dei tassi di interesse è limitata.</p>
0300, 0340, 0380	<p><b>di cui: esentati dal limite massimo a 5 anni</b> Esposizioni al risparmio regolamentato di cui all'articolo 428 <i>septies</i>, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, ma non limitatamente alla parte centralizzata, o esposizioni al risparmio con vincoli economici o fiscali sostanziali in caso di ritiro, per le quali l'ente non vincola a 5 anni la data media massima ponderata di riprezzamento.</p>
0310	<p><b>NMD: non transazionali al dettaglio</b> Depositi non vincolati al dettaglio detenuti in conti non transattivi quali definiti all'articolo 1, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2024/857. Altri depositi al dettaglio che non sono considerati "Depositi non vincolati: operazioni al dettaglio" sono considerati come detenuti in un conto non transattivo. In particolare i depositi non transazionali al dettaglio comprendono i conti al dettaglio (inclusi quelli regolamentati) la cui componente di remunerazione è pertinente ai fini della decisione del cliente di mantenere denaro sul conto.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0350	<b>NMD: all'ingrosso non finanziari</b> Depositi all'ingrosso quali definiti all'articolo 1, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2024/857 che sono NMD di amministrazioni pubbliche e di società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettere b) ed e), del presente regolamento.
0390	<b>NMD: all'ingrosso finanziari</b> Depositi all'ingrosso quali definiti all'articolo 1, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2024/857 che sono NMD di controparti di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettera d), del presente regolamento.
0410	<b>di cui: depositi operativi</b> NMD classificati come depositi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (*).
0420	<b>Depositi a termine</b> Depositi non trasferibili che il depositante non è autorizzato a ritirare prima di una scadenza prestabilita o che possono essere ritirati anticipatamente a condizione che il depositante paghi costi e commissioni di ritiro anticipato (rimborso anticipato). Questa voce comprende i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è pertinente. Sebbene i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta con l'applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono utilizzate a fini di classificazione. Questa riga non contiene le esposizioni delle righe 0220 e 0230.
0440	<b>al dettaglio</b> Questa riga contiene i depositi a termine di clienti al dettaglio.
0450	<b>all'ingrosso non finanziari</b> Depositi a termine di clienti non finanziari all'ingrosso. Depositi all'ingrosso quali definiti all'articolo 1, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2024/857 diversi da NMD di amministrazioni pubbliche e di società non finanziarie di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettere b) ed e), del presente regolamento.
0460	<b>all'ingrosso finanziari</b> Depositi a termine di clienti finanziari all'ingrosso. Depositi all'ingrosso quali definiti all'articolo 1, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2024/857 diversi da NMD di controparti di cui all'allegato V, parte 1, punto 42), lettera d), del presente regolamento.
0470	<b>Derivati di copertura di passività</b> Strumenti derivati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014. Gli enti segnalano gli strumenti derivati detenuti in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, in conformità della disciplina contabile applicabile, il cui elemento coperto è una passività sensibile ai tassi di interesse.
0490	<b>Copertura di titoli di debito</b> Strumenti derivati in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura che coprono passività che sono titoli di debito.
0500	<b>Copertura di altre passività</b> Strumenti derivati in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura che coprono passività che non sono titoli di debito.

(\*) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2015/61/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj)).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0510	<b>Altro</b> In questa riga sono segnalate le altre passività in bilancio sensibili ai tassi di interesse non classificate nelle righe precedenti.
0520	<b>Passività fuori bilancio: passività potenziali</b> Gli elementi fuori bilancio comprendono prodotti quali impegni all'erogazione di finanziamenti sensibili ai tassi di interesse. Le passività potenziali sono considerate come una combinazione di una posizione corta e una posizione lunga. Nello specifico, nel caso in cui l'ente abbia una linea di credito con altri enti, avrà una posizione lunga quando il prestito dovrebbe essere utilizzato e una posizione corta alla data di apertura della linea di credito. Le posizioni lunghe sono segnalate come attività mentre le posizioni corte sono segnalate come passività. In questa riga sono segnalati solo gli strumenti potenziali ammissibili come passività.
0530	<b>Altri strumenti derivati (attività/passività nette)</b> Strumenti derivati su tassi di interesse non concepiti come coperture contabili, quali le coperture economiche su tassi di interesse, che sono destinati a coprire il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario ma non sono soggetti a un regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura.
0540-0640	<b>Voce per memoria</b>
0540	<b>Strumenti derivati netti</b> Contributo netto di tutti i derivati su tassi di interesse nel portafoglio bancario, prendendo in considerazione i derivati su tassi di interesse che coprono attività (riga 0140) o passività (riga 0470) nel quadro di un regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura nel portafoglio bancario e le coperture economiche su tassi di interesse (riga 0530) di altri derivati su tassi di interesse nel portafoglio bancario non concepiti come coperture contabili.
0550	<b>Posizione netta su tassi di interesse senza derivati</b> Tutte le esposizioni su tassi di interesse nel portafoglio bancario, comprese le esposizioni fuori bilancio ed esclusi i derivati su tassi di interesse. In particolare, tutte le attività e passività, escluso l'effetto dei derivati.
0560	<b>Posizione netta su tassi di interesse con derivati</b> Tutte le attività e passività, comprese le esposizioni fuori bilancio e i derivati su tassi di interesse.
0570	<b>Attività totali con impatto sull'MV</b> Totale delle attività per le quali le variazioni dell'MV sono rilevanti per l'utile (perdita) d'esercizio o per il patrimonio netto, esclusi i derivati che non rientrano nella contabilizzazione delle operazioni di copertura segnalati alla riga 0530. Per gli enti che applicano gli IFRS a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> , le attività del portafoglio bancario che sono registrate al fair value (valore equo) in conformità della disciplina contabile applicabile (tramite l'utile (perdita) d'esercizio o altre componenti di conto economico complessivo), insieme ai titoli di debito e agli altri strumenti registrati al costo ammortizzato soggetti a contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo). In questa sezione sono segnalati i derivati di copertura delle attività del portafoglio bancario in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, ad eccezione della componente effettiva di quelli contabilizzati come derivati di copertura dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0580	<b>Titoli di debito</b> Titoli di debito per i quali le variazioni dell'MV sono rilevanti per l'utile (perdita) d'esercizio o per il patrimonio netto. Sono compresi i titoli di debito al fair value (valore equo) insieme ai titoli di debito registrati al costo ammortizzato soggetti a contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0590	<b>Derivati</b> Strumenti derivati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014. In questa riga sono segnalati i derivati di copertura delle attività in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi i derivati concepiti come coperture dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato.
0600	<b>Altro</b> Altre attività al fair value (valore equo), insieme ad altre attività al costo ammortizzato soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo).
0610	<b>Passività totali con impatto sull'MV</b> Totale delle passività per le quali le variazioni dell'MV sono rilevanti per l'utile (perdita) d'esercizio o per il patrimonio netto, esclusi i derivati che non rientrano nella contabilizzazione delle operazioni di copertura segnalati alla riga 0530. Passività registrate al fair value (valore equo) in conformità della disciplina contabile applicabile (tramite l'utile (perdita) d'esercizio o altre componenti di conto economico complessivo) insieme ai titoli di debito emessi e ad altre passività registrate al costo ammortizzato soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura di fair value (valore equo). In questa sezione sono segnalati anche i derivati di copertura delle passività in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, ad eccezione della componente effettiva di quelli contabilizzati come derivati di copertura dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0620	<b>Titoli di debito emessi</b> Titoli di debito emessi dall'ente in forma di titoli che non sono depositi, ai sensi dell'allegato V, parte 1, punto 37), del presente regolamento, che sono contabilizzati qualora le variazioni dell'MV siano rilevanti ai fini dell'utile (perdita) d'esercizio o del patrimonio netto.
0630	<b>Derivati</b> Strumenti derivati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014. Gli enti segnalano in questa sezione i derivati che coprono passività in regime di contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi i derivati concepiti come coperture dei flussi di cassa che coprono elementi al costo ammortizzato.
0640	<b>Altro</b> Altre passività al fair value (valore equo), insieme ad altre passività al costo ammortizzato soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo).

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<b>Valore contabile</b> Allegato V, parte 1, punto 27), del presente regolamento.
0020	<b>Durata</b> Durata modificata ("Dmod", segnalata in anni), compresa l'opzionalità automatica, dove: $Dmod = -EV01 / (\text{valore economico} * 0,0001)$ EV01 è uguale a + 1 bps di sensibilità (shock parallelo) del valore economico.
0030-0090	<b>Valore economico del capitale proprio (EVE)</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0010-r0090}.
0030	<b>Livello dell'EVE E – scenario di riferimento</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0030}.
0040	<b>ΔEVE – scenario di shock al rialzo parallelo</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0040}.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0050	<b>ΔEVE – scenario di shock al ribasso parallelo</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0050}.
0060	<b>ΔEVE – scenario di steepener shock</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0060}.
0070	<b>ΔEVE – scenario di flattener shock</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0070}.
0080	<b>ΔEVE – scenario di shock al rialzo dei tassi a breve</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0080}.
0090	<b>ΔEVE – scenario di shock al ribasso dei tassi a breve</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0090}.
0100-0120	<b>Proventi da interessi netti</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0100-r0140}.
0100	<b>Livello del NII – scenario di riferimento</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0120}.
0110	<b>ΔNII – scenario di shock al rialzo parallelo</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0130}.
0120	<b>ΔNII – scenario di shock al ribasso parallelo</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0140}.
0130-0150	<b>Valore di mercato</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0150-r0170}.
0130	<b>Livello del MV – scenario di riferimento</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0150}.
0140	<b>ΔMV – scenario di shock al rialzo parallelo</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0160}.
0150	<b>ΔMV – scenario di shock al ribasso parallelo</b> Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0170}.

## PARTE IV

**FLUSSI DI CASSA CON RIPREZZAMENTO (J 05.00, J 06.00 e J 07.00)****1. Osservazioni di carattere generale**

- 1.1. I modelli J 05.00, J 06.00 e J 07.00 contengono informazioni dettagliate sui flussi di cassa con riprezzamento per gli elementi in bilancio segnalati nei modelli J 02.00, J 03.00 e J 04.00. Gli enti segnalano tali informazioni dal punto di vista dell'EVE, tenendo conto dei requisiti e delle ipotesi di modellizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856 e delle informazioni contrattuali e comportamentali, e in entrambi i casi senza tener conto dell'opzionalità automatica. Le istruzioni per le righe sono le medesime esposte nella parte IV, sezione 2, del presente allegato. Inoltre, gli enti tengono debitamente conto delle convenzioni di segnalazione specificate nella parte I, in particolare quelle relative alla definizione di strumenti a tasso fisso/variabile e al trattamento delle opzioni.

- 1.2. Gli enti segnalano il contenuto di questi modelli separatamente per ogni valuta nella quale l'ente detiene posizioni qualora il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta sia pari o superiore al 5 % delle attività o passività finanziarie totali del portafoglio bancario, o inferiore al 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % delle attività (escluse le attività materiali) o passività finanziarie totali del portafoglio bancario.
- 1.3. Gli enti segnalano il contenuto di questi modelli separatamente in base alle condizioni contrattuali e comportamentali (modellizzazione: contrattuale o comportamentale):
- a) contrattuale: in base alla data di riprezzamento contrattuale quale definita all'articolo 1, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2024/857, senza tenere conto di ipotesi comportamentali. Sono prese in considerazione solo le caratteristiche contrattuali e giuridiche (senza tener conto delle opzioni automatiche e cap/floor legali). Il profilo dei flussi di cassa dei prodotti non vincolati (compresi gli NMD) è trattato alla stregua di posizioni variabili a breve termine (la categoria di scadenza più breve). Non si applicano né la chiusura anticipata né il rimborso anticipato comportamentali, equivalenti a tassi dello 0 % per il rimborso anticipato e il riscatto anticipato condizionali;
- b) modellizzazione comportamentale nello scenario di riferimento: in base ai flussi di cassa con riprezzamento modellizzati che tengono conto, se del caso, delle ipotesi comportamentali nello scenario di riferimento.
- 1.4. Nel caso dei derivati, gli enti segnalano gli importi netti dei flussi di cassa del riprezzamento (ossia non disaggregati per componente payer/receiver). Per i derivati di copertura delle attività, la componente lunga (receiver/attività) del derivato è considerata con segno positivo, mentre la componente corta (payer/passività) è considerata con segno negativo nel calcolo degli importi netti per categoria di scadenza. Si deroga a tale regola nel caso di una cedola receiver fissata in un contesto di tassi di interesse negativi, che si considera con segno negativo anche se parte della componente lunga (receiver/attività) è stata considerata con segno positivo. Per i derivati di copertura delle passività vale il contrario: nel calcolo dei flussi di cassa netti di riprezzamento, la componente lunga (receiver/attività) è considerata con segno negativo, mentre la componente corta (payer/passività) con segno positivo.
- 1.5. Nelle tabelle relative alle condizioni contrattuali, gli enti non compilano le colonne relative all'importo nozionale, alle informazioni sulle opzioni automatiche e sulla modellizzazione comportamentale, al rendimento medio e alla scadenza contrattuale.

## 2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010-0250	<b>Strumenti a tasso fisso</b> Gli enti segnalano le stime relative agli strumenti a tasso fisso, conformemente alla convenzione specificata nella parte I, sezione 3 del presente allegato.
0260-0390	<b>Strumenti a tasso variabile</b> Gli enti segnalano le stime relative agli strumenti a tasso variabile, conformemente alla convenzione specificata nella parte I, sezione 3, del presente allegato.
0010	<b>Importo nozionale</b> Gli enti segnalano il valore nominale in essere degli strumenti. Nel caso degli strumenti derivati è segnalato il valore nominale in essere della componente attività (receiver) (vale a dire, nessun importo compensato della componente receiver/payer).
0020 e 0270	<b>% con opzionalità automatica incorporata o esplicita – acquistata</b> Percentuale dell'importo nozionale segnalato nelle colonne 0010 e 0260 soggetta a opzioni automatiche su tassi di interesse acquistate. L'opzionalità può derivare da strumenti autonomi acquistati dall'ente (tra cui <i>floor, cap e swaption</i> ) o essere "incorporata" nei termini contrattuali di altri prodotti bancari standard. Le opzioni automatiche incorporate su tassi di interesse sono segnalate insieme al relativo strumento primario (attività o passività). Le opzioni automatiche esplicite su tassi di interesse sono segnalate come strumenti derivati.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Le opzioni automatiche incorporate acquistate comprendono, in caso di posizioni a tasso variabile: i) floor acquistate su attività a tasso variabile (prestiti o titoli di debito); ii) cap acquistate su titoli di debito a tasso variabile emessi ecc.</p> <p>Le opzioni automatiche incorporate acquistate comprendono, in caso di posizioni a tasso fisso: i) attività in titoli di debito a tasso fisso con opzione di rimborso anticipato per l'ente (swaption payer incorporate acquistate); ii) passività in titoli di debito a tasso fisso emessi con opzione di rimborso anticipato per l'ente (swaption receiver incorporate acquistate).</p> <p>Le opzioni automatiche esplicite acquistate sono strumenti derivati che comprendono: i) floor esplicite acquistate; ii) swaption payer esplicite acquistate (l'ente ha il diritto di stipulare un contratto swap su tassi di interesse che paga a tasso fisso e riceve a tasso variabile); iii) cap esplicite acquistate; iv) swaption receiver esplicite acquistate (l'ente ha il diritto di stipulare un contratto swap su tassi di interesse che riceve a tasso fisso e paga a tasso variabile).</p> <p>Nel calcolare l'esposizione percentuale, gli enti tengono debitamente conto delle convenzioni specificate nella parte I, sezione 3, per quanto riguarda le opzioni.</p>
0030 e 0280	<p><b>% con opzionalità automatica incorporata o esplicita – vendita</b></p> <p>Percentuale dell'importo nozionale segnalato nelle colonne 0010 e 0260 soggetta a opzioni automatiche su tassi di interesse vendute. L'opzionalità può derivare da strumenti autonomi venduti dall'ente (tra cui <i>floor</i>, <i>cap</i> e <i>swaption</i>) o essere "incorporata" nei termini contrattuali di altri prodotti bancari standard.</p> <p>Le opzioni automatiche incorporate su tassi di interesse sono segnalate insieme al relativo strumento primario (attività o passività). Le opzioni automatiche esplicite su tassi di interesse sono segnalate come strumenti derivati.</p> <p>Le opzioni automatiche incorporate su tassi di interesse vendute comprendono, in caso di posizioni a tasso variabile: i) cap acquistate su attività a tasso variabile (prestiti e titoli di debito); ii) floor vendute su titoli di debito a tasso variabile emessi ecc.</p> <p>Per le posizioni a tasso fisso, le opzioni automatiche incorporate su tassi di interesse vendute comprendono: i) titoli di debito a tasso fisso con opzione di rimborso anticipato per l'emittente (swaption receiver incorporate vendute); ii) floor vendute per NMD e depositi a termine, comprese floor legali e implicite; iii) titoli di debito a tasso fisso emessi con opzione di rimborso anticipato per l'investitore (swaption payer incorporate vendute).</p> <p>Le opzioni automatiche esplicite vendute sono strumenti derivati che comprendono: i) cap esplicite vendute; ii) swaption receiver esplicite vendute (l'ente ha l'obbligo di stipulare un contratto swap su tassi di interesse che paga a tasso fisso e riceve a tasso variabile); iii) floor esplicite vendute; iv) swaption payer esplicite vendute (l'ente ha l'obbligo di stipulare un contratto swap su tassi di interesse che riceve a tasso fisso e paga a tasso variabile).</p> <p>Nel calcolare l'importo percentuale, gli enti tengono debitamente conto delle convenzioni specificate nella parte I, sezione 3, per quanto riguarda le opzioni.</p>
0040 e 0290	<p><b>% soggetta a modellizzazione comportamentale</b></p> <p>Percentuale dell'importo nozionale segnalato nelle colonne 0010 e 0260 soggetta a modellizzazione comportamentale per la quale la tempistica o l'importo dei flussi di cassa dipende dal comportamento dei clienti.</p>
0050 e 0300	<p><b>Rendimento medio ponderato</b></p> <p>Rendimento medio su base annua ponderato per l'importo nozionale.</p>
0060 e 0310	<p><b>Scadenza media ponderata (contrattuale)</b></p> <p>Scadenza media contrattuale misurata in anni ponderata per l'importo nozionale.</p>
0070-0250 e 0320-0390	<p><b>Calendario del riprezzamento di tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale</b></p> <p>Gli enti segnalano tutti i futuri flussi di cassa con riprezzamento del nozionale derivanti da posizioni sensibili al tasso di interesse che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/856 nelle fasce temporali predefinite (in cui rientrano in base alle rispettive date di riprezzamento) (secondo la definizione di "flussi di cassa con riprezzamento del nozionale" e "data di riprezzamento" di cui all'articolo 1, punti 1) e 2), del regolamento delegato (UE) 2024/857.</p> <p>Le opzioni automatiche su tassi di interesse, esplicite o incorporate, sono separate dai contratti primari e ignorate al momento dell'assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale.</p>

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>I derivati che non sono opzioni automatiche su tassi di interesse sono convertiti in posizioni nel relativo sottostante e suddivisi in posizioni payer e posizioni receiver (posizioni corte e posizioni lunghe) nel sottostante in questione. Gli importi considerati sono i valori nominali del sottostante o del sottostante nozionale. I contratti future e forward, compresi i forward rate agreement, sono trattati come una combinazione di posizioni corte e lunghe.</p> <p>Nel rappresentare i flussi di cassa con riprezzamento dei derivati che non sono opzioni automatiche su tassi di interesse, gli enti tengono debitamente conto delle convenzioni specificate nella parte IV, sezione 1, paragrafo 1.4, per quanto riguarda i derivati.</p>

## PARTE V

**PARAMETRI PERTINENTI (J 08.00 e J 09.00)****1. Osservazioni di carattere generale**

- 1.1. I modelli J 08.00 e J 09.00 contengono informazioni sui parametri pertinenti per il monitoraggio della modellizzazione dell'IRRBB. La maggior parte delle informazioni contenute in questo modello è tratta dalle informazioni segnalate nei modelli da J 02.00 a J 07.00. Le informazioni sono segnalate dal punto di vista dell'EVE, compresi i requisiti e le ipotesi di modellizzazione specificati all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856 e senza tener conto dell'opzionalità automatica, ad eccezione delle righe da 0120 a 0150.
- 1.2. Questi modelli sono compilati separatamente per ogni valuta nella quale l'ente detiene posizioni qualora il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta sia pari o superiore al 5 % del totale delle attività o passività finanziarie del portafoglio bancario, o inferiore al 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività (escluse le attività materiali) o passività finanziarie del portafoglio bancario.

**2. Istruzioni relative a posizioni specifiche**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010-0110	<p><b>NMD – Modellizzazione comportamentale – Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione</b></p> <p>Le date medie di riprezzamento, misurate in anni, sono calcolate per categoria di NMD secondo la ripartizione specificata nella parte III, sezione 2, del presente allegato, ulteriormente ripartite come segue: a) la parte ritenuta volume “core” (per gli NMD diversi dai depositi finanziari all'ingrosso e secondo la definizione di “core” di cui all'articolo 1, punto 15), del regolamento delegato (UE) 2024/857; b) il perimetro dei risparmi regolamentati di cui all'articolo 428 <i>septies</i>, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, non limitato alla parte centralizzata, o di qualsiasi altro risparmio con vincoli economici o fiscali sostanziali in caso di ritiro, sul quale l'ente non applica un limite massimo di scadenza di riprezzamento (ad esempio 5 anni), nella sua gestione interna del rischio IRRBB; e c) il perimetro dei depositi operativi quale definito all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.</p> <p>Le date medie di riprezzamento sono calcolate come media ponderata delle “date di riprezzamento” e il fattore di ponderazione assegnato si basa sui “flussi di cassa con riprezzamento del nozionale” delle posizioni in ciascuna categoria/ripartizione pertinente di NMD [secondo la definizione di “flussi di cassa con riprezzamento del nozionale” e “data di riprezzamento” di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2024/857].</p>
0120-0150	<p><b>NMD – Modellizzazione comportamentale – PTR su un orizzonte temporale di 1 anno</b></p> <p>Il tasso di trasmissione (pass-through rate, PTR) quale definito all'articolo 1, punto 14), del regolamento delegato (UE) 2024/857 è segnalato per categoria di NMD secondo la ripartizione specificata nella parte III, sezione 2, del presente allegato e per un orizzonte temporale di 1 anno.</p> <p>Gli enti segnalano come PTR la percentuale media ponderata dello shock di tasso di interesse che si presume sia trasferita ai loro NMD secondo gli scenari regolamentari dei tassi di interesse e la metrica del NII di cui al regolamento delegato (UE) 2024/856.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0160-0220	<p><b>Tasso fisso – Rischio di rimborso anticipato – Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione</b></p> <p>Le date medie di riprezzamento, misurate in anni, sono calcolate per categoria pertinente come specificato nella parte III, sezione 2, del presente allegato per i “prestiti e anticipazioni” a tasso fisso e i “titoli di debito” a tasso fisso soggetti a rischio di rimborso anticipato.</p> <p>Gli enti considerano come posizioni soggette al rischio di rimborso anticipato solo le posizioni per le quali i costi economici del rimborso anticipato non sono a totale carico del cliente. Le posizioni per le quali il costo economico del rimborso anticipato è a totale carico del cliente non sono considerate soggette, ai fini del calcolo, al rischio di rimborso anticipato. Le date medie di riprezzamento sono calcolate come media ponderata delle “date di riprezzamento” e il fattore di ponderazione assegnato si basa sui “flussi di cassa con riprezzamento del nozionale” delle posizioni in ciascuna categoria/ripartizione pertinente di “prestiti e anticipazioni” e “titoli di debito” a tasso fisso [secondo la definizione di “flussi di cassa con riprezzamento del nozionale” e “data di riprezzamento” di cui all’articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2024/857].</p>
0230-0290	<p><b>Tasso fisso – Rischio di rimborso anticipato - Tassi di rimborso anticipato condizionale (media annualizzata)</b></p> <p>Il tasso medio di rimborso anticipato condizionale annualizzato è segnalato in termini annualizzati, per categoria pertinente, come specificato nella parte III, sezione 2, del presente allegato, come tasso di rimborso anticipato medio annuo ponderato, per l’importo in essere in ciascun periodo annuale, fino alla liquidazione del portafoglio, dei portafogli “prestiti e anticipazioni” e “titoli di debito” a tasso fisso soggetti a rischio di rimborso anticipato.</p>
0300-0330	<p><b>Tasso fisso – Rischio di riscatto anticipato - Date medie di riprezzamento prima e dopo la modellizzazione</b></p> <p>Le date medie di riprezzamento, misurate in anni, sono calcolate per categoria pertinente, come specificato nella parte III, sezione 2, del presente allegato per i “depositi a termine” a tasso fisso soggetti a rischio di riscatto anticipato.</p> <p>Le date medie di riprezzamento sono calcolate come media ponderata delle “date di riprezzamento” e il fattore di ponderazione assegnato si basa sui “flussi di cassa con riprezzamento del nozionale” delle posizioni aggregate in ciascuna categoria/ripartizione pertinente (secondo la definizione di “flussi di cassa con riprezzamento del nozionale” e “data di riprezzamento” di cui all’articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2024/857].</p> <p>Gli enti considerano come posizioni soggette al rischio di riscatto anticipato solo le posizioni per le quali i costi economici del riscatto anticipato non sono a totale carico del cliente. Le posizioni per le quali il costo economico del riscatto anticipato è a totale carico del cliente non sono considerate soggette, ai fini del calcolo, al rischio di riscatto anticipato.</p>
0340-0370	<p><b>Tasso fisso – Rischio di riscatto anticipato - Tassi di riscatto anticipato (media cumulativa)</b></p> <p>Il tasso medio cumulativo di riscatto anticipato condizionale è segnalato per categoria pertinente, come specificato nella parte III, sezione 2, del presente allegato, come rapporto tra l’importo riscattato anticipatamente delle posizioni “deposito a termine” a tasso fisso soggette al rischio di riscatto anticipato (per categoria pertinente) e l’importo complessivo in essere dei “depositi a termine” a tasso fisso soggetti al rischio di riscatto anticipato (per categoria pertinente).</p>

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p><b>Importo nozionale</b></p> <p>Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a { 05.00; c0010}.</p>
0020	<p><b>Soggetta a modellizzazione comportamentale (%)</b></p> <p>Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a { 05.00; c0040}.</p>
0030	<p><b>Scenario di riferimento (contrattuale)</b></p> <p>Gli enti forniscono i parametri pertinenti (ossia le date medie di riprezzamento) secondo le condizioni contrattuali degli strumenti sottostanti per le esposizioni soggette a caratteristiche e termini contrattuali, nello scenario di riferimento dei tassi di interesse.</p>

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti segnalano i dati in base a quanto specificato all'articolo 98, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856.</p> <p>Ai fini della determinazione dei parametri, i modelli comportamentali o i modelli condizionali (di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2024/856 non sono presi in considerazione.</p>
0040	<p><b>Scenario di riferimento (comportamentale)</b></p> <p>Gli enti forniscono i parametri pertinenti (ossia le date medie di riprezzamento) utilizzati per le esposizioni soggette a modellizzazione comportamentale, per le quali la tempistica e l'importo dei flussi di cassa dipendono dal comportamento dei clienti, nello scenario di riferimento dei tassi di interesse.</p> <p>Gli enti segnalano i dati in base a quanto specificato all'articolo 98, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/856.</p>
0050	<p><b>Shock al rialzo parallelo</b></p> <p>Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0040}.</p>
0060	<p><b>Shock al ribasso parallelo</b></p> <p>Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0050}.</p>
0070	<p><b>Steepener shock</b></p> <p>Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0060}.</p>
0080	<p><b>Flattener shock</b></p> <p>Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0070}.</p>
0090	<p><b>Shock al rialzo dei tassi a breve</b></p> <p>Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0080}.</p>
0100	<p><b>Shock al ribasso dei tassi a breve</b></p> <p>Gli enti seguono le stesse istruzioni di cui a {J 01.00; r0090}.</p>

## PARTE VI

## INFORMAZIONI QUALITATIVE (J 10.00 e J 11.00)

## 1. Osservazioni di carattere generale

1.1. I modelli J 10.00 e J 11.00 contengono i dati qualitativi riguardanti le metodologie applicate per la valutazione dell'IRRBB.

1.2. Gli enti segnalano le informazioni pertinenti sulla base di un elenco predefinito di opzioni. Gli enti compilano le righe da 0320 a 0360 separatamente per ogni valuta per la quale detengono posizioni qualora il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate in una valuta sia pari o superiore al 5 % del totale delle attività o passività finanziarie del portafoglio bancario, o inferiore al 5 % se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività (escluse le attività materiali) o delle passività finanziarie del portafoglio bancario. Le altre righe (da 0010 a 0310) sono indipendenti dalla valuta.

## 2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p><b>Metodo utilizzato ai fini del SOT (NII/EVE)</b>            Gli enti indicano il metodo utilizzato ai fini del calcolo per il SOT (NII/EVE):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo standardizzato (SA) semplificato;</li> <li>— metodo standardizzato (SA);</li> <li>— sistema interno di misurazione (IMS).</li> </ul>
0020	<p><b>Requisiti imposti dall'autorità competente (NII/EVE)</b>            Articolo 84, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/36/UE. Se il metodo di calcolo dell'EVE/NII dell'ente si basa sul metodo standardizzato, gli enti segnalano se si tratti di un requisito imposto dall'autorità competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0030	<p><b>Metodologia (NII)</b>            Gli enti indicano se nel calcolo per il SOT del NII sia stato preso in considerazione un metodo di <i>repricing gap</i>, di rivalutazione completa o un metodo misto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— repricing gap;</li> <li>— rivalutazione completa;</li> <li>— metodo misto;</li> <li>— altro.</li> </ul>
0040	<p><b>Flussi di cassa condizionali (NII)</b>            Gli enti indicano se i flussi di cassa condizionali sono stati presi in considerazione nel calcolo per il SOT del NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti gli elementi sostanziali;</li> <li>— alcuni elementi sostanziali;</li> <li>— non considerati.</li> </ul>
0050	<p><b>Rischio di opzione (NII)</b>            Gli enti indicano se il rischio di opzione è stato preso in considerazione nel calcolo per il SOT del NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— considerato;</li> <li>— non considerato.</li> </ul>
0060	<p><b>Rischio di base (NII)</b>            Gli enti indicano se il rischio di base è stato preso in considerazione nel calcolo per il SOT del NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— considerato;</li> <li>— non considerato.</li> </ul>
0070	<p><b>Metodologia (EVE)</b>            Gli enti indicano se nel calcolo per il SOT dell'EVE è stato preso in considerazione un metodo di <i>duration gap</i> o di rivalutazione completa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— duration gap;</li> <li>— rivalutazione completa;</li> </ul>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo misto;</li> <li>— altro.</li> </ul>
0080	<p><b>Flussi di cassa condizionali (EVE)</b>            Gli enti indicano se i flussi di cassa condizionali sono stati presi in considerazione nel calcolo per il SOT dell'EVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti gli elementi sostanziali;</li> <li>— alcuni elementi sostanziali;</li> <li>— non considerati.</li> </ul>
0090	<p><b>Rischio di opzione (EVE)</b>            Gli enti indicano se il rischio di opzione è stato preso in considerazione nel calcolo per il SOT dell'EVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— considerato;</li> <li>— non considerato.</li> </ul>
0100	<p><b>Rischio di base (EVE)</b>            Gli enti indicano se il rischio di base è stato preso in considerazione nel calcolo per il SOT dell'EVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— considerato;</li> <li>— non considerato.</li> </ul>
0110	<p><b>Margini commerciali/altre componenti del differenziale (EVE)</b>            Gli enti indicano se i margini commerciali e altre componenti del differenziale sono stati inclusi nel calcolo della misura del rischio per il SOT dell'EVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— incluso;</li> <li>— escluso.</li> </ul>
0120	<p><b>Penali per rimborsi anticipati del prestito</b>            Gli enti indicano se le penali per rimborsi anticipati del prestito sono state incluse nel SOT dell'EVE/NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— incluso;</li> <li>— escluso.</li> </ul>
0130	<p><b>Obbligazioni pensionistiche/attività dei piani pensionistici</b>            Gli enti indicano se le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici sono stati incluse nel calcolo per il SOT dell'EVE/NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— incluso;</li> <li>— escluso.</li> </ul>
0140	<p><b>Esposizioni deteriorate</b>            Gli enti indicano se le esposizioni deteriorate sono state incluse nel SOT dell'EVE/NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— incluso;</li> <li>— escluso.</li> </ul>
0150	<p><b>Impegni all'erogazione di finanziamenti a tasso fisso</b>            Gli enti indicano se gli impegni all'erogazione di finanziamenti a tasso fisso sono stati inclusi nel SOT dell'EVE/NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— incluso;</li> <li>— escluso.</li> </ul>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0160	<p><b>Rischio di rimborso anticipato</b>            Gli enti indicano se il rischio di rimborso anticipato al dettaglio è stato incluso nel SOT dell'EVE/NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— incluso;</li> <li>— escluso.</li> </ul>
0170	<p><b>Rischio di riscatto anticipato</b>            Gli enti indicano se il rischio di riscatto anticipato al dettaglio è stato incluso nel calcolo per il SOT dell'EVE/NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— incluso;</li> <li>— escluso.</li> </ul>
0180	<p><b>Metodo generale per la modellizzazione degli NMD</b>            Gli enti indicano il metodo utilizzato per determinare il periodo di riprezzamento in termini comportamentali degli NMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— modello delle serie temporali (metodo PTR/non stabile/stabile ABE/Basilea);</li> <li>— replicazione portafoglio;</li> <li>— modelli economici (modellizzazione dell'assegnazione del patrimonio finanziario agli NMD o a investimenti alternativi in base a diversi scenari di mercato/fattori economici);</li> <li>— valutazione di esperti;</li> <li>— altro.</li> </ul>
0190	<p><b>Identificazione dei saldi della componente core degli NMD</b>            Gli enti indicano se incontrano difficoltà nell'individuare i saldi core degli NMD che non dipendono dallo scenario del tasso di interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0200	<p><b>Fattori pertinenti utilizzati per i saldi degli NMD</b>            Gli enti elencano il nome o i nomi dei fattori pertinenti utilizzati per identificare i saldi core.</p>
0210	<p><b>Saldo della componente core degli NMD (suddivisione dei saldi della componente core)</b>            Gli enti indicano come assegnano i saldi core degli NMD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i saldi core assegnati a un solo termine (<i>tenor</i>) di riprezzamento;</li> <li>— saldi core assegnati a diversi termini (<i>tenor</i>) di riprezzamento.</li> </ul>
0220	<p><b>Limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni per la gestione del rischio IRRBB</b>            Gli enti indicano se sia stato osservato un impatto non intenzionale in termini di gestione del rischio e strategie di copertura dell'IRRBB imputabile al limite di riprezzamento a 5 anni nell'IMS dell'IRRBB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0230	<p><b>Esenzioni dal limite massimo di riprezzamento degli NMD a 5 anni</b>            Gli enti indicano se si avvalgono delle esenzioni dal limite massimo di riprezzamento a 5 anni per uno qualsiasi dei loro prodotti soggetti a IRRBB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0240	<p><b>Modellizzazione degli NMD operativi dei clienti finanziari</b>            Gli enti indicano se gli NMD di clienti finanziari classificati come depositi operativi ai quali si applica l'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 siano soggetti a modellizzazione comportamentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0250	<p><b>Variazioni della struttura del bilancio dovute ai tassi di interesse</b>            Gli enti indicano le variazioni apportate alla struttura del loro bilancio dall'ultima segnalazione relativa all'IRRBB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— riduzione del <i>duration gap</i> tra attività/passività riducendo la durata delle attività;</li> <li>— riduzione del <i>duration gap</i> tra attività/passività aumentando la durata delle passività;</li> <li>— riduzione del <i>duration gap</i> tra attività/passività riducendo la durata delle attività e aumentando la durata delle passività;</li> <li>— aumento del <i>duration gap</i> aumentando la durata delle attività;</li> <li>— aumento del <i>duration gap</i> riducendo la durata delle passività;</li> <li>— aumento del <i>duration gap</i> aumentando la durata delle attività e riducendo la durata delle passività.</li> </ul>
0260	<p><b>Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (EVE)</b>            Gli enti indicano se prevedono di modificare le loro strategie di attenuazione e copertura del loro IRR in uno qualsiasi degli scenari previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/856 per l'EVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— shock al rialzo parallelo;</li> <li>— shock al ribasso parallelo;</li> <li>— steepener shock</li> <li>— flattener shock</li> <li>— shock al rialzo dei tassi a breve;</li> <li>— shock al ribasso dei tassi a breve.</li> </ul>
0270	<p><b>Strategie di attenuazione e copertura dell'IRRBB (NII)</b>            Gli enti indicano se prevedono di modificare le loro strategie di attenuazione e copertura del loro IRR in uno qualsiasi degli scenari previsti dal regolamento delegato (UE) 2024/856 per il NII:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— shock al rialzo parallelo;</li> <li>— shock al ribasso parallelo.</li> </ul>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0280	<p><b>SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei depositi a termine al dettaglio</b></p> <p>Gli enti indicano se trasmettono il 100 % delle variazioni dei tassi di interesse di mercato al riprezzamento dei depositi a termine al dettaglio dopo la loro scadenza nello scenario di shock parallelo di tasso d'interesse + 200:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0290	<p><b>SOT sulla misura del rischio NII nell'ambito del metodo IMS - PTR dei prestiti a tasso fisso al dettaglio</b></p> <p>Gli enti indicano se trasferiscono il 100 % delle variazioni dei tassi di interesse di mercato al riprezzamento dei prestiti a tasso fisso al dettaglio dopo la loro scadenza nello scenario di shock parallelo di tasso d'interesse + 200:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0300	<p><b>Rischio di base</b></p> <p>Gli enti indicano se considerano significativo il rischio di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0310	<p><b>Rischio di differenziale creditizio nel portafoglio bancario (CSRBB)</b></p> <p>Gli enti indicano se per le metriche NII ed EVE hanno considerato un diverso perimetro di strumenti soggetti al CSRBB di cui all'articolo 84, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0320	<p><b>Curva dei rendimenti privi di rischio (attualizzazione nel SOT dell'EVE)</b></p> <p>Gli enti segnalano la curva dei rendimenti privi di rischio utilizzata per l'attualizzazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2024/856:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— garantiti nel mercato interbancario;</li> <li>— <i>overnight</i> non garantiti nel mercato interbancario;</li> <li>— a termine non garantiti nel mercato interbancario;</li> <li>— curva dei titoli sovrani;</li> <li>— curva specifica del prodotto;</li> <li>— curva specifica dell'ente;</li> <li>— altro.</li> </ul>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0330	<p><b>Curva dei rendimenti privi di rischio (misure interne del rischio per l'EVE)</b>            Gli enti segnalano la curva dei rendimenti privi di rischio utilizzata a fini interni per l'attualizzazione della misura interna del rischio per l'EVE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— garantiti nel mercato interbancario;</li> <li>— <i>overnight</i> non garantiti nel mercato interbancario;</li> <li>— a termine non garantiti nel mercato interbancario;</li> <li>— curva dei titoli sovrani;</li> <li>— curva specifica del prodotto;</li> <li>— curva specifica dell'ente;</li> <li>— altro.</li> </ul>
0340	<p><b>Modifica delle ipotesi principali (EVE)</b>            Gli enti indicano se le ipotesi principali sottostanti il calcolo dello shock standard di vigilanza nelle metriche del SOT dell'EVE sono cambiate dall'ultima segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0350	<p><b>Modifica delle ipotesi principali (NII)</b>            Gli enti indicano se le ipotesi principali sottostanti il calcolo dello shock standard di vigilanza nelle metriche del SOT del NII sono cambiate dall'ultima segnalazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.</li> </ul>
0360	<p><b>Tasso di interesse minimo post-shock (NII/EVE)</b>            In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2024/856, gli enti indicano se il tasso di interesse minimo post-shock dipendente dalla scadenza è vincolante per una qualsiasi delle specifiche valute segnalate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sì;</li> <li>— no;</li> <li>— non applicabile.»</li> </ul>